



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0023790-23/05/2008-1.2.3.3

## Parere UPPA n. 34/08

Al Comune di Serdiana  
(Cagliari)

p.c. Al Ministero dell'economia e  
finanze  
Dipartimento RGS/IGOP  
ROMA

Al Ministero dell'interno  
Dipartimento affari interni e  
territoriali  
Direzione centrale per  
le autonomie  
ROMA

OGGETTO: perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria anno 2005).

Si fa riferimento alla richiesta di parere del 25 marzo 2008, prot. 1820, relativa alla perdurante possibilità di applicazione dell'art. 1, comma 557, della l. n. 311 del 2004, legge finanziaria per il 2005, a seguito dell'entrata in vigore della novella all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dall'art. 3, comma 79, della l. n. 244 del 2007, legge finanziaria per l'anno 2008.

Il comma 557 dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2005 prevede: *“I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”*

Questa disposizione, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell'interno, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si atteggia come normativa speciale. In sostanza, la norma in questione deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In virtù dell'art. 92 del d.lgs. n. 267 del 2001 i dipendenti degli enti locali in part-time possono svolgere la loro prestazione lavorativa anche in favore di altri enti locali. Sempre secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, l'art. 1, comma 557, della l. n. 311 del 2004, *“configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, salva la differenza che il rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione di originaria appartenenza è, e rimane, anche nel corso dello svolgimento del nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno.”*. Rimangono fermi in tal caso i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro.

La disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti.

Ciò premesso, si ritiene che tale ultima norma non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Infatti, il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità). Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la *ratio* della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi.

Ai Ministeri cui la presente è inviata per conoscenza si chiede di far conoscere il proprio eventuale contrario avviso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Francesco Verbaro